

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso

proposto dal Dott. **Simone De Santis**, nato a San Benedetto del Tronto il 17 luglio 1976 ed ivi residente in via Papa Urbano I n. 16, c.f. DSNSMN76L17H769I, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Elisa Galeani, c.f. GLNLSE80A71D024L, fax 0766856265, p.e.c. *elisagaleani@pec.it*

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.e.c. *comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it*

e nei confronti di

Eugenia Sacco, nata a Crotone il 28 agosto 1977 e residente in Roma in via Filippo Bottazzi n. 7, c.f. SCCGNE77M68D122W

Valentino Ferrari, nato a Roma il 18 agosto 1976 ed ivi residente in Via Armando di Tullio n. 18, c.f. FRRVNT76M18H501X

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

dell'atto dell'Agenzia delle Entrate prot. 5284/2024 di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), a firma del Direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024 (**allegato n. 1**);

dell'**Allegato A** alla predetta nota contenente la graduatoria di merito della predetta selezione (**allegato n. 2**);

dell'**Allegato B** alla nota prot. n. 5284 dell'11 gennaio 2024, parte integrante della stessa e contenente l'elenco dei vincitori della selezione (**allegato n. 3**);

dei **punteggi attribuiti al Dott. De Santis** per la valutazione dei titoli, sia in sede di rivalutazione operata in esecuzione delle sentenze nn. 6327 e 6328 del 2023 del

Consiglio di Stato, allegati al **verbale n. 4 del 26 ottobre 2023**, di cui costituiscono parte integrante (**allegato n. 4**) sia in sede di “prima valutazione” (**allegato n. 5**); dell’art. 3, comma 7, del bando di concorso (**allegato n. 6**); ove occorrer possa dell’implicito rigetto dell’istanza di autotutela presentata dal Dott. De Santis (**allegato n. 7**) e del verbale n. 6 del 27 novembre 2023 (**allegato n. 8**), in cui la Commissione ha stabilito di non dover provvedere alla valutazione delle istanze di riesame in autotutela trasmesse dall’Ufficio, nonché del provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 396028 dell’8 novembre 2023, ove interpretato nel senso di impedire alla Commissione di valutare le istanze di autotutela dei candidati (**allegato n. 9**)

FATTO

Il Dott. De Santis, in servizio presso l’Agenzia delle Entrate in qualità di funzionario terza area/ F1, presso la Direzione provinciale di Fermo, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall’Agenzia nel 2010.

Egli ha presentato la propria domanda di partecipazione (**allegato n. 10**), allegando la documentazione prevista all’art. 3, comma 6, del bando, ovvero il *curriculum vitae* autocertificato (**allegato n. 11**), l’elenco dei titoli presentati (Allegato B) (**allegato n. 12**) e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) (**allegato n. 13**).

Per quel che rileva in questa sede, il Dott. De Santis ha dichiarato, in particolare, nell’elenco dei titoli (Allegato B), relativamente alla lett. a) «*Titoli accademici e di studio*», «2. *Master in Gestione d’Impresa Istaio* // 3. *Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista*».

Il concorso in questione, come ben noto a codesto Tribunale, ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il bando è stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, lamentando l’illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a

funzionari dell’Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di amministrazione.

Il ricorso di Dirpubblica è stato accolto con la sentenza di codesto Tar, Sez. II, n. 7636 del 2011, con conseguente annullamento parziale del bando di concorso e del decreto ministeriale presupposto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro questa sentenza, ma, con la sentenza n. 4641 del 2015, la Sez. IV del Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito, rispetto al concorso in esame, che l’art. 7 del bando, relativo alla “valutazione dei titoli”, è illegittimo nella parte in cui comprende (o non esclude), tra i «*titoli di servizio valutabili: incarichi di direzione e gestione di uffici*», eventuali incarichi conferiti a soggetti non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi del citato art. 24 del regolamento di amministrazione; mentre l’art. 8 («*Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio*») è illegittimo nella misura in cui comprende (o non esclude) i predetti incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti dalla valutazione del «*percorso formativo e professionale*» (esposto dal candidato), ai fini dell’accertamento delle «*competenze acquisite*», del «*possesso delle capacità manageriali*», «*mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*».

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato la procedura concorsuale, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270 dell’8 gennaio 2016.

La Commissione esaminatrice, come risulta dal verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 (**allegato n. 14**), si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando. Nel dichiarare di agire «*in ottemperanza alla sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV*», la Commissione ha individuato i titoli valutabili nell’ambito delle categorie previste dal bando, stabilendo i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati dal bando medesimo.

L'art. 7 del bando ha previsto, in particolare, che «*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. // 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: // a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; // b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; // c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; // d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; // e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti; // f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti*».

Per quanto qui interessa, la Commissione aveva stabilito di attribuire **0,5 punti** per le «*abilitazioni professionali a seguito di laurea*» conseguite in «*materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate*». Inoltre, la Commissione aveva previsto di assegnare per i «*titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento [...] con durata almeno semestrale ed esame finale*» un punteggio pari a **0,25 punti**, se non attinenti («*altri titoli*»).

In data 30 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso (**allegato n. 15**), che vedeva il Dott. De Santis in 209esima posizione, con il punteggio di 72,60. Tale punteggio coincideva con quello della prova orale, essendogli stati attribuiti **zero** punti per i titoli.

Non potendo ottenere, con uno 0,5 e uno 0,25 in più, un significativo miglioramento della propria collocazione in graduatoria (sarebbe passato dalla posizione 209 alla posizione 189), il Dott. De Santis ha ritenuto, allora, di non poter proporre ricorso.

La graduatoria è stata invece impugnata da altri candidati, che, avendo riportato un punteggio relativamente alto nei titoli, hanno lamentato l'eccessiva svalutazione di questa componente della valutazione, in violazione del bando.

I ricorsi sono stati accolti con quattro sentenze di codesto Tar (nn. 14856, 14858, 14859 del 2022, e n. 57 del 2023), due delle quali sono state confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6237 e 6238 del 2023 (per le altre due sentenze pende ancora il giudizio d'appello).

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che *«la commissione ha fissato criteri di valutazione e sub-punteggi tali da appiattare in modo palesemente irragionevole i sub-punteggi attribuibili per titoli in base al bando di concorso e dunque da alterare l'equilibrio ponderale degli stessi rispetto al colloquio orale, per giunta a scapito della componente valutativa avente i requisiti di maggiore obiettività»*.

In data 7 settembre 2023, l'Agenzia ha nominato una nuova commissione, affinché effettuasse una *«nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010), in esecuzione delle sentenze del T.A.R. per il Lazio, sezione Seconda-ter, n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023»* (allegato n. 16).

In data 11 dicembre 2023, il Dott. De Santis ha indirizzato all'Agenzia un'istanza di autotutela, finalizzata ad ottenere che, in sede di rivalutazione dei titoli, la nuova commissione tenesse conto dell'abilitazione illegittimamente pretermessa e del master da lui frequentato (cfr. allegato n. 7).

In data 11 gennaio 2024, è stata pubblicata la nuova graduatoria del concorso.

Il Dott. De Santis ha mantenuto lo stesso punteggio della prima graduatoria, ma ha visto significativamente peggiorata la propria posizione, che non è più quella di 209esimo, ma quella di **274esimo**.

Nel riscontrare l'istanza di accesso agli atti del ricorrente, l'Agenzia delle Entrate gli ha fornito i verbali nn. 2 e 4. Il Dott. De Santis è inoltre venuto a conoscenza, tramite altri concorrenti, del verbale n. 6. Da quest'ultimo emerge che la Commissione ha ritenuto estraneo al proprio mandato l'esame delle istanze di autotutela pervenute dai candidati.

La Commissione si è limitata, invero, a moltiplicare gli originari punteggi attribuiti per i sotto-criteri per un coefficiente pari a 8,5, senza rivalutare i titoli dei candidati e senza prendere in considerazione le istanze di autotutela pervenute.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 7, DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ

Come visto nella parte in fatto, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione erano disciplinate dall'art. 3 del bando concorsuale. I commi 6 e 7 prevedono, in particolare, che:

«6. Alla domanda devono essere allegati:

a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto;

b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7;

c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco; d) copia fotostatica di un documento d'identità.

*7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. **L'omissione della firma comporta***

la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. Le pubblicazioni e i lavori devono essere prodotti in originale, se prodotti in fotocopia essi devono essere accompagnati da una nota con la quale l'aspirante dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovrà autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui».

In particolare, il Dott. De Santis, con riferimento al titolo indicato alla lett. a) n. 3 «Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista», ha specificato che «a causa di lungaggini burocratiche dell'Università che ne cura il rilascio, **non sono attualmente in possesso di certificazione. Produco autocertificazione in merito, riservandomi, se necessario di esibirli in seguito**».

L'autocertificazione del titolo in questione, in effetti, è stata inserita nell'elenco titoli, **con l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.**

La Commissione, tuttavia, ha ritenuto «**non valutabile** in quanto **non documentato**» il titolo relativo alla predetta abilitazione.

Senonché, questo giudizio si pone in contrasto con quanto previsto all'art. 3, comma 7, del bando e con i principi in materia di semplificazione, stabiliti dal d.P.R. n. 445 del 2000.

La richiamata disposizione della *lex specialis*, nonostante richieda la presentazione dei titoli in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione di conformità, non dispensa affatto la Commissione dal valutare i titoli presentati

non in originale, se debitamente autocertificati con l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazioni mendaci.

L'art. 3, comma 7, del bando stabilisce, ragionevolmente, una sola ipotesi di «mancata valutazione», relativa al caso in cui il candidato non abbia sottoscritto il *curriculum* e non abbia riportato, prima della firma, «*l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci*» ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Ne consegue che il titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, correttamente autocertificato da parte del ricorrente e puntualmente dichiarato nel proprio *curriculum*, avrebbe dovuto essere valutato da parte della Commissione con un punteggio pari a 0,5 punti (x 8,5 = 4,25 punti).

Nel caso di specie, peraltro, il Dott. De Santis ha anche specificato, nella propria domanda di partecipazione, di non essere materialmente in grado di esibire il diploma in originale, «*a causa di lungaggini burocratiche dell'Università che ne cura il rilascio*». Prova ne è il fatto che l'Università gli ha rilasciato il diploma in originale solo in data 29 giugno 2012 (allegato n. 17), mentre la domanda di partecipazione, inoltrata da parte del ricorrente, reca la data del 2 dicembre 2010.

A fronte di ciò, il giudizio di non valutabilità del titolo «*non documentat[o]*» appare manifestamente irragionevole, nonché in contrasto con le previsioni del bando e del d.P.R. n. 445 del 2000.

La fondatezza di analoga censura ha già trovato riscontro nella giurisprudenza di codesto Tar, che ha avuto modo di affermare in una fattispecie - relativa alla medesima selezione - del tutto sovrapponibile a quella *de qua*, quanto segue:

«Come si evince dalla documentazione in atti, i titoli [...] non sono stati valutati perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì dichiarati nel c.v.»

[Il ricorrente] *ha al riguardo lamentato la violazione delle previsioni della lex specialis e del d.P.R. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe*

dovuto comportare l'impossibilità di valutazione del titolo, ferma altresì la doverosità del soccorso istruttorio.

Il motivo è fondato e va accolto, alla luce delle specifiche previsioni del Bando e della documentazione in atti.

Va invero rilevato che - contrariamente a quanto dedotto dalla Resistente e a prescindere, comunque, da un'evidente, e già dirimente, carenza di motivazione dell'operato della Commissione sotto questo specifico profilo (posto che una motivazione quale quella fornita in giudizio non era evincibile dai criteri fissati, né dalla lex specialis) - il Bando della selezione testualmente precisava che anche quanto dichiarato nel curriculum vitae era oggetto di valutazione.

Infatti, l'art. 3 sulla presentazione della domanda, dopo aver stabilito, al punto 1, che la domanda doveva essere redatta su carta semplice ed in originale, secondo lo schema allegato al Bando, ai punti 6 e 7 dettava la disciplina degli allegati alla domanda, rilevante per la questione esaminata.

Nello specifico, al punto 6 (richiamato dalla difesa dell'Amministrazione) era indicato che "6. Alla domanda devono essere allegati: a) un curriculum in duplice copia, datato e sottoscritto; b) un elenco (Allegato B), in duplice copia, dettagliato e sottoscritto in originale, dei titoli, dei documenti attestanti la formazione professionale e di servizio e delle pubblicazioni di cui all'art. 7; c) i titoli, i documenti e le pubblicazioni citati nell'elenco; d) copia fotostatica di un documento d'identità"; al successivo punto 7, invece, era specificato, per ciò che qui interessa, quanto segue: "7. I titoli devono essere presentati in originale o anche in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum. (...)".

Risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (tant'è che la mancata sottoscrizione dello stesso, come visto, era sanzionata con la mancata valutazione).

D'altro canto, ragionando diversamente, sfuggirebbe la ratio della stessa allegazione del cv da parte dei candidati, peraltro da datarsi e sottoscrivere con le formalità indicate, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

Ritiene quindi il Collegio che la lettura del Bando fornita dall'Amministrazione, secondo cui - in sostanza - soltanto i titoli inseriti in apposito elenco e presentati in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 potevano essere oggetto di valutazione sia, innanzitutto, distonica rispetto alle previsioni testuali del Bando.

Occorre poi svolgere ulteriori riflessioni con riguardo alla dedotta mancata allegazione del titolo da parte del ricorrente e alla circostanza, evidenziata dalla Resistente, che la Commissione non avrebbe potuto discostarsi dalle previsioni del Bando, cui l'Amministrazione, in sostanza, si era auto-vincolata.

Sul punto, in disparte quanto già osservato, che nella vicenda specifica è comunque risolutivo, è opportuno in primo luogo evidenziare che alcuna disposizione del Bando imponeva la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione.

Il Bando, infatti, ha testualmente disposto la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti: a) la già ricordata mancata sottoscrizione del cv ("L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum", art. 3, punto 7, terzo periodo, che peraltro conferma - come detto - che quanto dichiarato nel cv doveva essere oggetto di valutazione); nonché b) il regime delle pubblicazioni, per cui è stato comprensibilmente stabilito (vista la necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione) che "Le pubblicazioni e i lavori devono essere prodotti in originale, se prodotti in fotocopia essi devono essere

accompagnati da una nota con la quale l'aspirante dichiara, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata”.

Chiarito quanto sopra, per il resto il Bando ha disciplinato la produzione dei titoli con il rinvio al regime delle autocertificazioni di cui al DPR 445/2000, prevedendo, come visto (art. 3, punto 6, lettera a), l'allegazione di un curriculum vitae “in duplice copia, datato e sottoscritto”, nonché della “copia fotostatica di un documento di identità” (punto 6, lettera d) e stabilendo, altresì (punto 7, secondo periodo), “Il curriculum dovrà essere sottoscritto e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali l'aspirante incorre per dichiarazioni mendaci, ai sensi del citato decreto. L'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum.”.

Correlativamente, l'art. 11, comma 5, nel disciplinare l'assunzione in servizio dei candidati risultati vincitori, specificava che “L'Agenzia effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.”.

In altre parole, quindi, il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae) richiamava espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni.

Pertanto, sebbene tra i vari allegati alla domanda di partecipazione fosse anche prevista la produzione dei titoli vantati in originale o in copia dichiarata conforme, da un lato la relativa previsione non era assistita dalla sanzione della

mancata valutazione (mentre il Bando, come sopra rilevato, dove la ha ritenuta necessaria la ha specificata) e, dall'altro lato, in ogni caso, una simile previsione ove interpretata come prospettato dall'Amministrazione sarebbe stata in contrasto - secondo la più recente e accorta giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere - con la normativa in materia (anche nel senso che ne avrebbe vanificato gli effetti di semplificazione perseguiti; cfr. Tar Lazio sentenza n. 227/2022; Consiglio di Stato sentenza n. 2091/2020).

Ciò pure considerando che ormai da tempo la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione (non la integrazione) delle domande, come sarebbe stato nella specie, poiché il titolo era già stato chiaramente e puntualmente dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, ciò che è indiscusso.

Si trattava, pertanto, in ipotesi, di un mero errore di forma nella presentazione della domanda, ferma la completezza delle dichiarazioni rese dal candidato sul titolo posseduto; il che comporta che l'Amministrazione ben avrebbe potuto richiederne la copia senza ledere la par condicio (bensì, semmai, tutelandola), in sostanza anticipando le già previste verifiche ai sensi del DPR 445/2000), visto che, come spiegato, il Bando non prevedeva affatto la mancata valutazione delle dichiarazioni rese nel cv in caso di mancata allegazione delle relative certificazioni e che nel format dell'elenco titoli le abilitazioni professionali erano peraltro assenti (in materia di soccorso istruttorio nei pubblici concorsi, si vedano, tra le molteplici, le sentenze Tar Lombardia-Milano n. 778/2022, Tar Salerno n. 36/2022, Consiglio di Stato n. 2226/2021).

In conclusione, considerato che nella fattispecie è pacifico tra parti che il ricorrente abbia conseguito le abilitazioni di cui si discute e che le abbia altresì dichiarate nel curriculum vitae, datato e sottoscritto, il Collegio ritiene che la decisione della Commissione di non valutare i titoli per il solo fatto di non essere stati allegati sia viziata; restano naturalmente impregiudicati gli esiti della attività valutativa da svolgersi» (Sez. II-Ter, 19 maggio 2023, n. 8594, non appellata).

È dunque evidente che la Commissione avrebbe dovuto valutare la abilitazione alla professione di Dottore Commercialista del Dott. De Santis.

In alternativa, l'Amministrazione avrebbe potuto attivare il c.d. soccorso istruttorio e richiedere al candidato la produzione del titolo puntualmente ed espressamente dichiarato: come riconosciuto anche da codesto stesso Tar, ciò non avrebbe violato il principio della *par condicio* tra i candidati, in quanto la produzione documentale avrebbe rappresentato una mera integrazione di quanto già dichiarato con le formalità previste.

Il riconoscimento del titolo in questione, con la conseguente attribuzione di un punteggio pari a 4,25 punti, consentirebbe al Dott. De Santis di collocarsi in posizione **n. 211**, con un punteggio finale di **76,85**.

Questo miglioramento gli darebbe concrete (*recte: certe*) *chance* di essere assunto come dirigente in conseguenza di uno o più scorrimenti della graduatoria, visto che l'Agenzia sta già ipotizzando uno scorrimento di 39 posizioni.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000

Per mero tuziorismo, si impugna il bando laddove interpretato nel senso di richiedere la produzione in originale o in copia conforme dei titoli come condizione essenziale per la loro valutabilità.

Una simile previsione, infatti, si porrebbe in contrasto con la normativa in materia di autocertificazioni, e segnatamente con l'art. 18 della l. n. 241 del 1990 e con gli artt. 46 ss. del d.P.R. n. 445 del 2000.

È quanto si evince da una recente, illuminata, giurisprudenza di codesto Tar, secondo la quale «*Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente l'art. 9 del bando impugnato è illegittimo nella parte in cui prevede che i titoli devono essere allegati alla domanda per renderne possibile la valutazione, sicché quelli non allegati non sono presi in considerazione. // Tale previsione è infatti in contrasto con la normativa sulle autocertificazioni di cui all'art. 18 della l. 241/1990 e al D.P.R. n. 445/2000, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori*

di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e l'utenza, non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso. // La ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte, verrebbe infatti svilita nel caso in cui si consentisse all'amministrazione di richiedere, a pena di esclusione, l'allegazione di titoli già in possesso. // Non sussistono peraltro delle esigenze di celerità che possano giustificare un onere di allegazione immediata dei titoli, potendo i controlli essere sempre effettuati in un momento successivo a quello della proposizione della domanda» (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227).

Non vi sono ragioni per non fare applicazione del medesimo principio anche nel caso in esame, con la conseguenza per cui l'annullamento del bando in *parte qua* darebbe al ricorrente la possibilità di far valere il titolo autocertificato, ma non allegato materialmente alla domanda.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL VERBALE CONTENENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE

Il giudizio della Commissione di selezione con riguardo ai titoli presentati dal ricorrente è illegittimo anche per un altro motivo.

Il Dott. De Santis, come ribadito nella istanza di annullamento in autotutela, vanta la frequentazione del master in Gestione d'Impresa, presso l'Istituto Adriano Olivetti, una delle scuole manageriali più antiche in Italia, che opera nell'ambito della formazione *post lauream* e della ricerca in campo economico finanziario.

Detto master, inserito nel *curriculum vitae* autocertificato, il cui attestato, dichiarato conforme all'originale, era allegato all'elenco titoli, tuttavia, non è stato valutato da parte della Commissione «*in quanto non corrispondente ai criteri stabiliti*».

Ma si tratta di un giudizio manifestamente erroneo, che si pone in contrasto con l'art. 7 del bando e con il verbale contenente i criteri di valutazione dei titoli.

Il master in Gestione d'Impresa avrebbe dovuto essere valutato con il punteggio previsto per un «*tito[lo] conseguit[o] a seguito di cors[o] di alta formazione e/o di perfezionamento*» non attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia: esso, infatti, è un corso a **numero chiuso**, a **tempo pieno** e a **frequenza obbligatoria**, di durata **almeno semestrale**, come richiesto dal criterio in questione, essendo iniziato il 5 novembre 2001 e terminato il 3 agosto 2002.

Le materie trattate durante il corso sono state le seguenti: Marketing strategico ed operativo; Tecniche di rilevazione e analisi competitiva; Reti di vendita; Elementi e tecniche di comunicazione; Analisi dei processi aziendali; Analisi di bilancio; Contabilità industriale; Controllo di gestione; Tecniche di pianificazione finanziaria; Introduzione alla finanza straordinaria e valutazione d'azienda; Logistica e produzione; Lingua inglese; Uso del personal computer.

La durata complessiva del master è stata di circa **1500 ore**, come risulta dall'attestazione rilasciata da parte dell'Istituto (**allegato n. 18**). E, all'esito del master, il Dott. De Santis ha svolto uno *stage* finale della durata di **4 mesi** presso Prometeia S.p.A. (Bologna).

Tutto questo è stato nuovamente rappresentato da parte del ricorrente, allegando la citata attestazione - già inserita, con attestazione della conformità all'originale, nella domanda di partecipazione - all'istanza di annullamento in autotutela.

Inopinatamente, però, la Commissione ha deciso di obliterare del tutto il titolo in questione.

Peraltro, è opportuno evidenziare che il giudizio reso da parte della Commissione appare foriero di disparità di trattamento, posto che l'analogo master della SSEF (Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze), frequentato da un altro candidato al concorso *de quo*, Dott. Alberto Di Giorgio, e presentato come

titolo, è stato valutato «come corso di alta formazione» attinente alle attività dell’Agenzia, con un punteggio pari a 0,5 punti (x 8,5 = 4,25 punti) (allegato n. 19).

Ma ciò appare ancora più grave se si considera anche che quest’ultimo master, a differenza di quello frequentato dal ricorrente, è stato sottoposto a valutazione, soltanto perché la III sottocommissione - che ha valutato sia il Dott. De Santis, sia il Dott. Di Giorgio - si è premurata di formulare un apposito quesito alla Commissione centrale.

Si legge, infatti, al punto 28), della pag. 4 delle «*Eccezioni sollevate dalle sottocommissioni su cui la Commissione ha fornito chiarimenti*», che la Commissione ha precisato che «*i master della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze devono essere assimilati ai titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento, di cui alla tabella inserita al punto a) dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione (quesito posto dalla III sottocommissione)*» (allegato n. 20).

È realistico sostenere, dunque, che, se la medesima sottocommissione avesse richiesto preventivamente alla Commissione delucidazioni su come valutare il master in Gestione d’Impresa, essa avrebbe, con ogni probabilità, ricevuto le medesime indicazioni in merito alla categoria dei titoli in cui ricomprenderlo e valutarlo.

Appare, invero, a fronte di ciò, manifestamente irragionevole il contegno della Commissione, che ha liquidato il titolo in questione con un giudizio di non valutabilità per non corrispondenza ai criteri.

La Commissione avrebbe dovuto attribuire al titolo presentato dal ricorrente il punteggio pari a 0,25 punti, previsto per un corso di alta formazione e/o di perfezionamento in materia non attinente alle attività istituzionali dell’Agenzia.

Il riconoscimento del master in Gestione d’Impresa, con la conseguente attribuzione del punteggio pari a 2,125 punti - congiuntamente al titolo autocertificato relativo alla abilitazione -, consentirebbe al Dott. De Santis di collocarsi in posizione n. 188, con un punteggio pari a 78,975.

4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il presente ricorso si sarebbe potuto evitare se solo la Commissione nominata per la rivalutazione dei titoli dei candidati non avesse ritenuto arbitrariamente, ed erroneamente, che esulasse dal proprio mandato valutare le istanze di autotutela presentate dai candidati.

Infatti, nonostante il Dott. De Santis abbia trasmesso l'istanza di annullamento in autotutela successivamente all'adozione del verbale n. 6 della Commissione, con cui quest'ultima aveva già stabilito di non dover provvedere alla valutazione delle istanze di riesame, è evidente che anche la sua istanza non avrebbe sortito alcun effetto utile. Come è evidente che la Commissione avrebbe valutato la predetta richiesta del ricorrente, se avesse deciso - come avrebbe dovuto - di provvedere su tutte le istanze trasmesse da parte dell'Ufficio Selezione del personale.

Nel verbale n. 6 della Commissione si legge che

La Commissione prende atto anzitutto dell'invio, da parte dell'Ufficio Selezione del personale, in data 21 novembre 2023 di n. 45 istanze di revisione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ad essa indirizzate, meglio indicate nella nota prot. n. 408016 del 21 novembre 2023 (all. 1).

Al riguardo la Commissione rilevato che l'ambito del suo mandato, come esteso giusta provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive nel predetto provvedimento indicate, dichiara di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute.

Questa affermazione non è condivisibile per tre ordini di ragioni.

La prima ragione è che dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023 non si evince affatto che il mandato della Commissione contemplasse unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive ivi indicate. Certamente il provvedimento comunica all'Agenzia che vi sono state sei sentenze, alle quali occorre dare esecuzione. Ma non si vede per quale ragione l'invito a dare doverosamente esecuzione a sei sentenze definitive

debba essere letto come un implicito divieto di esaminare eventuali istanze di autotutela.

La seconda ragione, strettamente correlata alla prima, risiede nella circostanza per cui, se l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione le 45 istanze di autotutela pervenute, lo ha fatto affinché la Commissione le valutasse. Altrimenti, non gliele avrebbe trasmesse. La Commissione avrebbe dovuto quindi interpretare il proprio “mandato” anche alla luce delle istanze di autotutela che le erano state fatte pervenire dall’Ufficio. E, in caso di dubbio, avrebbe potuto/dovuto interpellare il Direttore, per avere un chiarimento al riguardo.

La terza ragione ha a che fare con il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, a cominciare da quelli del buon andamento e dell’imparzialità. Trattandosi di rivalutare i titoli di tutti i candidati per dare vita ad una nuova graduatoria, la Commissione e l’Agenzia avrebbero dovuto porsi il problema di scongiurare il rischio di ulteriore contenzioso, ponendo rimedio non solo agli errori già accertati definitivamente dal giudice amministrativo su ricorso di alcuni concorrenti, ma anche a quelli - spesso del tutto analoghi - commessi in relazione ad altri candidati.

Si trattava, d’altra parte, di 45 - 46 con quella del ricorrente - istanze di autotutela, facilmente esaminabili nel contesto di un’attività valutativa protrattasi per cinque mesi, ad auspiciata conclusione di una procedura concorsuale durata 13 anni.

È noto che la giurisprudenza ha individuato ipotesi di doverosità dell’autotutela, che ricorrono quando sussistono specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3024; Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Sez. VI, 9 gennaio 2020 n. 183). È stata valorizzata, in questo senso, l’incidenza che può avere un **elemento sopravvenuto**, che appare in grado di condizionare quantomeno la rivalutazione della precedente determinazione sfavorevole (Tar Campania, Salerno, Sez. I, 12 giugno 2023, n. 1345).

Nel caso di specie, l'elemento sopravvenuto è rappresentato dall'annullamento dell'intera graduatoria e dalla necessità di riformularla previa attribuzione di nuovi "pesi" agli originari criteri di valutazione dei titoli.

In un simile contesto, omettere di prendere in considerazione le istanze di autotutela presentate dai candidati equivale a rifiutare in modo aprioristico la soluzione più idonea ad assicurare la parità di trattamento fra i candidati stessi. Penalizzando coloro i quali, come il ricorrente, non nutrivano un apprezzabile interesse ad impugnare la prima graduatoria, ma avevano comunque subito un'ingiusta valutazione dei loro titoli.

Così facendo, la Commissione ha finito per applicare ai candidati trattamenti insensatamente differenziati: ad alcuni sono stati riconosciuti i titoli autocertificati (è il caso del dott. Salvatore Di Natali); ad altri, come il ricorrente, no.

È il buon senso, prima ancora del diritto, ad opporsi a questa situazione.

Istanza di misure cautelari

L'Agenzia delle Entrate ha manifestato l'intenzione di scorrere la graduatoria (**allegato n. 21**), anche perché non riuscirà a colmare le gravi carenze di organico con il concorso per il reclutamento di 150 dirigenti bandito nel 2019. Tale concorso, infatti, ha visto l'ammissione alle prove orali di appena 46 candidati.

Il probabile scorrimento rende urgente la definizione del giudizio, in modo che il Dott. De Santis possa beneficiarne.

In sede cautelare, potrà essere ordinata all'Agenzia una rivalutazione della posizione del ricorrente, in modo che egli possa essere inserito con riserva nella posizione che gli sarebbe spettata, se non vi fossero stati gli errori denunciati in questa sede.

Per questi motivi

si chiede all'adito Tar di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di voler annullare gli atti in questa sede impugnati, condannando l'Amministrazione ad

attribuire al Dott. Simone De Santis un punteggio finale pari a 78,975 punti e a collocarlo nella posizione n. 188 della graduatoria di merito. Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Roma, 7 marzo 2024

Avv. Elisa Galeani